

## **Decreto del 19 febbraio 2014 - Min. Economia e Finanze**

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuti per l'anno 2014.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2014*

### **Preambolo**

Preambolo

### **Articolo 1**

Art. 1 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

**Preambolo - Preambolo**

*In vigore dal 24 febbraio 2014*

IL DIRETTORE GENERALE  
delle Finanze

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre, n. 147, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2014;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 -**

Art. 1 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

*In vigore dal 24 febbraio 2014*

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2014, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

=====			
per l'anno 2014 =	per l'anno	per l'anno	
1,01	2013 = 1,02;	2012 = 1,04;	
+=====+			
per l'anno 2011 =	per l'anno	per l'anno	
1,08;	2010 = 1,10;	2009 = 1,11;	
+-----+			
per l'anno 2008 =	per l'anno	per l'anno	
1,15;	2007 = 1,19;	2006 = 1,22;	
+-----+			
per l'anno 2005 =	per l'anno	per l'anno	
1,26;	2004 = 1,33;	2003 = 1,38;	
+-----+			
per l'anno 2002 =	per l'anno	per l'anno	
1,43;	2001 = 1,46;	2000 = 1,51;	
+-----+			

per l'anno 1999 =	per l'anno	per l'anno	
1,53;	1998 = 1,55;	1997 = 1,59;	
+-----+-----+-----+			
per l'anno 1996 =	per l'anno	per l'anno	
1,64;	1995 = 1,69;	1994 = 1,74;	
+-----+-----+-----+			
per l'anno 1993 =	per l'anno	per l'anno	
1,78;	1992 = 1,80;	1991 = 1,83;	
+-----+-----+-----+			
per l'anno 1990 =	per l'anno	per l'anno	
1,92;	1989 = 2,01;	1988 = 2,09;	
+-----+-----+-----+			
per l'anno 1987 =	per l'anno	per l'anno	
2,27;	1986 = 2,44;	1985 = 2,62;	
+-----+-----+-----+			
per l'anno 1984 =	per l'anno		
2,79;	1983 = 2,96		
+-----+-----+-----+			
per l'anno 1982			
+-----+-----+-----+			
e anni precedenti =			
3,14.			
+-----+-----+-----+			

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)